



## TRIBUNALE DI PESARO

Oggetto: prime disposizioni urgenti in materia di prevenzione della diffusione del COVID19 in materia di esecuzioni immobiliari.

Visti il D.lg. n. 06/20 ed il D.lg. n. 11/20;

Visto il DPCM 08.10.2020;

Letto il Decreto del Presidente del Tribunale n. 652/20;

Ritenuta la necessità – alla luce della generale situazione nonché delle prescrizioni recentemente emanate anche in materia giudiziaria – di fissare alcune regole da osservare al fine di prevenire gli effetti negativi che l'emergenza in atto potrebbe causare sull'andamento delle procedure già giunte alla fase della vendita nella materia delle esecuzioni immobiliari,

di concerto con il Presidente del Tribunale

si dispone quanto segue:

### (-) REVOCA DEGLI ESPERIMENTI D'ASTA FISSATI SINO AL 03.04.2020.

I professionisti delegati e custodi sono, per quanto di competenza, tenuti a pubblicare il presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza di vendita, sul sito del gestore, sul PVP e, in generale, ove essi abbiano già provveduto a pubblicizzare l'esperimento interessato dalla revoca.

I professionisti delegati, il giorno dell'esperimento di vendita, saranno tenuti – previa sintetica verbalizzazione – a dar conto dell'apertura delle buste al solo fine, in esecuzione delle presenti disposizioni, di restituire le cauzioni agli offerenti, previa sottoscrizione di apposita quietanza e, ovviamente, con l'adozione e nel rispetto delle prescrizioni igienico/sanitarie vigenti e delle misure di protezione opportune e necessarie. A tal proposito, onde evitare fenomeni di eccessivo affollamento, il delegato è autorizzato all'apertura delle buste in assenza degli offerenti e a dare a questi ultimi le disposizioni ritenute più corrette per la restituzione scaglionata delle cauzioni.

Appare chiaro, quindi, che - con riferimento alle vendite di cui agli esperimenti revocati – i gestori incaricati non possano accettare il deposito di offerte cartacee né consentire l'effettuazione di offerte telematiche;

Quanto, in particolare, agli avvisi di vendita che:

siano stati depositati ma non pubblicati secondo le prescrizioni dell'ordinanza di vendita ex art. 569 cpc, essi debbono intendersi revocati (e quindi la pubblicazione sospesa) sino a nuovo ordine;

non siano stati ancora depositati, per essi il deposito è da intendersi sospeso;

**(-) ACCESSI PRESSO GLI IMMOBILI STAGGITI**

Sino a nuova disposizione, e comunque sino al 03.04.2020, è sospesa l'attività di visita degli immobili oggetto di esecuzione.

L'attività di custodia – al contrario – non è sospesa tout court ma gli accessi al bene debbono intendersi limitati a quelli per i quali sussistano comprovate ragioni d'urgenza da comunicare al giudice;

**(-) ORDINI DI LIBERAZIONE**

È sospesa, con l'eccezione delle sole ipotesi in cui si abbia riguardo ad immobili già aggiudicati (per i quali l'esecuzione del provvedimento dovrà ovviamente avvenire nel rispetto delle misure precauzionali imposte dalle normative e dalle Autorità competenti), l'attuazione degli ordini di liberazione degli immobili ex art. 560 cpc sino al 03.04.2020, salve nuove disposizioni.

**(-) UDIENZE DI APPROVAZIONE DEI PIANI DI RIPARTO DELEGATE**

Saranno rinviate – a cura dei rispettivi professionisti - a data successiva al 03.04.2020

Si rammenta, in ogni caso, che il d.lg. n. 11/20 sospende i termini per il compimento di qualsiasi atto attinente a procedimenti civili – e ferme le eccezioni in esso precisate - sino al 22.03.2020.

Con riserva di eventuali aggiornamenti o variazioni, e previo invito a tutti i destinatari di dare attuazione alle misure indicate, si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale, la comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Associazione Notai di Pesaro e si manda alla Cancelleria competente per la comunicazione ai delegati e ai custodi.

Pesaro, il 10.03.2020

Il Giudice dell'Esecuzione

